



L'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 6 luglio 2021, alla quale hanno preso parte l'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente e la Dirigente Avv. Maria Sciarrino;

VISTO il provvedimento n. 1bis/2021 del 18/02/2021, notificato alla società Facebook Ireland Ltd. in data 31/03/2021, con il quale questa Autorità ha aperto un procedimento istruttorio chiedendo alla società Facebook Ireland Ltd. di conoscere in maniera esauriente e dettagliata le informazioni ivi indicate;

VISTA la Legge n. 171/2018, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo agli articoli 4, 5, 35, 58, 59, 72 e 73;

CONSIDERATO, dunque, che la Legge 171/2018 *“garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”* e che *“chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”* (articolo 1, commi 2 e 3);

CONSIDERATO che l'art. 7 della L. 171/2018, rubricato **Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione** dispone testualmente:

- “1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale.
2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.
3. Il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda”;

CONSIDERATO che, in base alla predetta norma, per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali che riguardano minori di anni 16 è lecito con il consenso prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale e che il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

CONSIDERATA l'attività istruttoria effettuata e i chiarimenti pervenuti all'Ufficio di questa Autorità Garante dalla società Facebook Ireland Ltd. in data 30.04.2021;

CONSIDERATO quanto dichiarato dalla stessa Facebook Ireland Ltd. nel citato documento a pagina 31 - nota 47 (pagina 1 – nota 1 dello stesso documento nella versione in inglese) e precisamente *“Facebook Ireland è l'unico titolare del trattamento e il solo fornitore dei Servizi Facebook e Instagram per gli utenti nell'area europea in cui opera, compresa San Marino. Avendo il proprio stabilimento principale in Irlanda Facebook Ireland è soggetta al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (“GDPR”) e alla supervisione della propria autorità di controllo capofila, l'Irish Data Protection Commission (“IDPC”)”*;

CONSIDERATO, quindi, che la società Facebook Ireland Ltd. si qualifica quale titolare del trattamento;

CONSIDERATO che nel citato documento pervenuto all'Ufficio di questa Autorità in data 30.04.2021 a pagina 45 (versione in italiano) si legge testualmente: *“Per quanto riguarda la verifica della conformità di un utente al requisito dell'età minima richiesta pari a 13 anni per i Servizi Facebook e Instagram, Facebook Ireland impiega una combinazione di strumenti: la dichiarazione resa dallo stesso utente attraverso un processo di iscrizione neutro dal punto di vista dell'età accompagnato da restrizioni tecniche, insieme a misure di applicazione forzata delle regole, anche attraverso strumenti dedicati di segnalazione di minorenni”*;

CONSIDERATO, inoltre, che nel citato documento Facebook Ireland Ltd. a pagina 47 (versione italiana) e precisamente al n. 23 afferma testualmente: *“Circa le modalità di verifica dell'età, mentre Facebook Ireland considera il suo approccio alla verifica dell'età per i Servizi Facebook e Instagram come appropriato sulla base della tecnologia disponibile ad oggi e in linea con gli standard del settore per servizi comparabili, **Facebook Ireland è consapevole una verifica effettiva dell'età in un contesto online resta un'area ancora in sviluppo e tecnicamente impegnativa.** Per esempio, capire come verificare l'età in modo sufficientemente accurato senza escludere dai servizi online milioni di utenti (sia giovani sia anziani) che non sono in grado di dimostrare la loro età - ad esempio, perché non hanno accesso a un documento di identità ufficiale - è una sfida che l'intero settore sta affrontando. Inoltre, la verifica dell'età al momento della registrazione (ossia, in relazione a nuovi utenti di un servizio) può porre ulteriori complicazioni o ostacoli, poiché le nuove soluzioni tecniche, come il modelling o il machine learning basati sull'analisi delle interazioni degli utenti con un servizio, possono essere poco efficaci quando un servizio online dispone di poche o nessuna informazione su un potenziale nuovo utente. **Nonostante gli investimenti e le ricerche continue, è chiaro che non ci sono risposte ovvie e nessuna soluzione univocamente efficace (o adatta a qualunque contesto) a questo complesso e impegnativo tema.**”*;

CONSIDERATO che al punto n. 25 del citato documento Facebook Ireland Ltd. afferma testualmente: *“Le complessità e le difficoltà legate alla verifica dell'età sono ampiamente riconosciute dalle autorità di controllo sulla protezione dei dati. Per esempio, nella sua bozza dei Fundamentals, l>IDPC riconosce che “[l']area tecnologica dei dispositivi e degli strumenti di verifica dell'età è ancora in fase di sviluppo” e “spetta in definitiva all'industria continuare a innovare in questo settore”. Analogamente, l'Information Commissioner's Office (“ICO”) del*



Regno Unito ha osservato nella AADC pubblicata nel settembre 2020 (inserendo la previsione di un periodo di transizione della durata di un anno fino al settembre 2021) che "gli strumenti di verifica dell'età sono tuttora un settore in via di sviluppo". Gli strumenti appropriati per verificare l'età devono tenere conto del servizio in questione, dell'età degli utenti a cui il servizio si rivolge e, se include i bambini, dei benefici che il servizio porta loro, nonché delle garanzie di sicurezza e privacy by design attuate per gestire i rischi delle specifiche attività di trattamento, in base alla probabilità e gravità. Questa complessità è il motivo per cui l'IDPC ha anticipato che "è improbabile che ci sia una soluzione unica per la questione della verifica dell'età" e per cui l'ICO ha concesso alle organizzazioni un anno per rivedere e implementare gli aspetti rilevanti dell'AADC.”;

CONSIDERATO, quindi, che la società Facebook Ireland Ltd. era ed è pienamente consapevole di quanto possa essere – a suo dire – tecnicamente impegnativo e comunque ancora in fase di sviluppo accertare l'effettiva età di una persona fisica in un contesto online, aggiungendo anche che non ci sono risposte ovvie e nessuna soluzione univocamente efficace;

CONSIDERATO, pertanto, che il titolare del trattamento – ai sensi del citato articolo 7 della L. 171/2018 – deve adoperarsi per verificare che il consenso sia prestato dal titolare della responsabilità genitoriale nel caso di minori di anni 16;

CONSIDERATO, tuttavia, che Facebook Ireland Ltd. non ha provveduto a fornire a questa Autorità adeguate informazioni anche tecniche in ordine alle modalità con le quali viene effettuato il controllo dell'età dei minorenni e comunque in generale delle persone che accedono alla piattaforma;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 171/2018, devono essere rispettati i principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 4);

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 171/2018, “*il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una*” delle condizioni indiate all'articolo 5;

CONSIDERATO, pertanto, che questa Autorità rileva la inesistenza di soluzioni che avrebbe dovuto adottare Facebook Ireland Ltd. per verificare l'età di minori di anni 16 allorquando gli stessi si registrano o accedono alla piattaforma Facebook e ciò in violazione del menzionato articolo 7 della L. 171/2018;

CONSIDERATO che per l'applicazione della sanzione, ai sensi dell'art. 73, comma 2, questa Autorità ha valutato i seguenti elementi:

Riguardo alla lettera a) “*la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o la finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito*”, questa Autorità ritiene che, nell'ambito della propria giurisdizione, il numero di interessati minori di anni 16 che già accedono alla piattaforma Facebook o che potenzialmente potrebbero accedere sia elevato e che quanto accaduto non solo sia estremamente grave, in quanto denota scarso interesse per la protezione dei minorenni, ma, in assenza di specifiche informazioni da parte della società Facebook Ireland Ltd., è fortemente plausibile che ancora oggi possa essere esposto a rischio un numero elevato di minori;



Riguardo alla lettera b) *“il carattere doloso o colposo della violazione”*, questa Autorità ritiene che il comportamento della società Facebook Ireland Ltd. sia da qualificare come colposo, avendo le stesse omesso di adottare qualunque sistema per controllare l’età di minori;

Riguardo alla lettera c) *“le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati”*, questa Autorità fa riferimento alla documentazione inviata dalla società Facebook Ireland Ltd. dalla quale, tuttavia, non emerge l’adozione di alcuna misura per attenuare il danno subito dagli interessati né alcun cenno riferibile alla pianificazione di future soluzioni;

Riguardo alla lettera d) *“il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 27 e 33”*, questa Autorità ritiene che sussista piena responsabilità, della società Facebook Ireland Ltd. in relazione alla mancata adozione di ogni idonea soluzione e misure tecniche e organizzative;

Riguardo alla lettera f) *“il grado di cooperazione con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi”*, questa Autorità ha valutato positivamente il comportamento di Facebook Ireland Ltd. nell’invio di memorie e documenti;

Riguardo alla lettera g) *“le categorie di dati personali interessate dalla violazione”*, l’istruttoria ha evidenziato che si tratterebbe prevalentemente di dati personali “comuni”, sebbene non possa escludersi in radice – alla luce della mole di dati di cui trattasi – che vi possa essere anche trattamento di particolari categorie di dati personali;

Relativamente alla lettera h) *“la maniera in cui l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione”*, questa Autorità ha avviato una attività istruttoria, ma come emerge dalla documentazione inviata la società Facebook Ireland Ltd. fosse pienamente a conoscenza del problema senza attivarsi nella concreta ricerca di una soluzione effettiva;

Relativamente alla lettera i) *“qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all’articolo 59, comma 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti”*, questa Autorità rileva come fosse stato già emesso il provvedimento istruttorio n. 1bis/2021 ma la società Facebook Ireland lo ha rispettato parzialmente limitandosi a fornire chiarimenti a questa Autorità;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, ai sensi dell’art. 59, comma 2, lettera d), della L. 171/2018, di ingiungere alla società **“Facebook Ireland Ltd.”** in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in **4 Grand Canal – Square - Grand Canal Harbour - Dublin 2 Ireland**, nel ruolo di titolare del trattamento, di adoperarsi in ogni modo ragionevole per verificare che nei casi di soggetti minori di anni 16 il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

RAVVISATA, inoltre, la necessità di disporre, ai sensi dell'art. 59, comma 2, lettera i), della L. 171/2018, delle società **“Facebook Ireland Ltd.”** in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in **- 4 Grand Canal – Square - Grand Canal Harbour - Dublin 2 Ireland”**, titolare del trattamento come dichiarato in atti, la sanzione prevista dall'art. 72, comma 1, L. 171/2018 per la violazione dell'art. 7 della medesima legge.

RITENUTO che la sanzione per la citata violazione dell'art. 33 della Legge 171/2018, in applicazione degli elementi indicati dall'art. 73, comma 2, e alla luce delle considerazioni svolte per la determinazione della sanzione, è quantificabile in misura congrua nell'importo di EURO 1.000.000 (EUR un milione/00).

Pertanto, tutto ciò premesso e vista la documentazione in atti,

**L'AUTORITÀ GARANTE
INGIUNGE**

ai sensi dell'art. 59, comma 2, lettera d), della L. 171/2018, alla società **“Facebook Ireland Ltd.”** in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in **4 Grand Canal – Square - Grand Canal Harbour - Dublin 2 Ireland**, in qualità di titolare del trattamento come in atti, di adoperarsi in ogni modo ragionevole per verificare che nei casi di soggetti minori di anni 16 (sedici) il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili, e conseguentemente darne riscontro entro sette giorni a questa Autorità.

ORDINA

alla società **“Facebook Ireland Ltd.”** in persona del legale rappresentante pro-tempore, **con sede legale in - 4 Grand Canal – Square - Grand Canal Harbour - Dublin 2 - Ireland”**, quale titolare del trattamento come dichiarato in atti, ai sensi dell'art. 59, comma 2, lettera i) della L. 171/2018 e alla luce delle motivazioni tutte indicate nella premessa del presente provvedimento, il pagamento dell'importo di EURO 1.000.000 (EUR un milione/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla predetta società di pagare la somma di euro 1.000.000 (un milione), per il titolo di cui sopra, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Il pagamento della presente ingiunzione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario:

- **IBAN SM 81 K03225 09800 000010006039**
- **Ecc.ma Camera Repubblica di San Marino**
- **Codice area 225**
- **Causale 592**



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

- Indicare nel Bonifico il numero e la data del Provvedimento

Dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa dovrà esserne data notizia all'Autorità Garante facendo pervenire l'attestazione del versamento all'Ufficio della medesima Autorità.

DISPONE

l'annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell'Autorità e la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante.

Ai sensi dell'art. 69 della Legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 70 della stessa Legge 171/2018.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Si precisa che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 59 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 72, comma 2 lettera d) della L. 171/2018.

San Marino, 6 luglio 2021

Il Dirigente dell'Ufficio

Il Collegio

(Avv. Maria Sciarrino)